

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3895 del 04/07/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA EMILCERAMICA S.R.L. - STABILIMENTO FIORANO 2, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 65/67 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4062 del 04/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattro LUGLIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **EMILCERAMICA S.R.L.** – **STABILIMENTO FIORANO 2**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 65/67 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. N. 03716700368/37)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l’ “*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l’istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena

e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la successiva D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 *“Approvazione del documento di monitoraggio dell'accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia”* emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 156 del 30/09/2013** con la quale la Provincia di Modena ha rinnovato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Emilceramica S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 29, in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita in Via Ghiarola Nuova n.65/67 in comune di Fiorano Modenese (Mo);

richiamate la Determinazione n. 30 del 02/03/2015 e la Determinazione n. 175 del 22/12/2015 rilasciate dalla Provincia di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamata la Determinazione n. 202 del 17/01/2017 rilasciata da Arpae di Modena, con cui l'AIA è stata volturata a favore di **Emilceramica S.r.l.**;

richiamate la Determinazione n. 2896 del 07/06/2017, la Determinazione n. 1461 del 23/03/2018, la Determinazione n. 1617 del 04/04/2018, la Determinazione n. 4894 del 26/09/2018, la Determinazione n. 5123 del 05/10/2018, la Determinazione n. 356 del 24/01/2020, la Determinazione n. 2265 del 05/05/2022, la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022, la Determinazione n. 1606 del 29/03/2023, la Determinazione n. 706 del 07/02/2024 e la Determinazione n. 3859 del 12/07/2024, rilasciate da Arpae di Modena, di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

richiamata la nota pervenuta dalla Ditta in oggetto il 08/05/2025, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 85260 del 08/05/2025, con la quale il gestore:

1. a rettifica di quanto già dichiarato relativamente alle modalità di funzionamento del post-combustore termico a servizio del forno n° 2 (emissioni in atmosfera E15 ed E16), comunica che si è verificato che, per garantire il miglior funzionamento dell'impianto di ossidazione termica rigenerativa, è necessario ridurre al minimo le fermate, evitando i periodi transitori di accensione e spegnimento, che accelerano anche l'obsolescenza delle componenti dell'impianto. Di conseguenza, si è deciso di mantenere sempre in funzione il post-combustore, senza tener conto dei programmi produttivi e delle famiglie individuate che possano contenere un maggiore o minore carico organico in funzione della tipologia e del numero di applicazioni di stampa digitale; il post-combustore collegato all'emissione E16 sarà quindi fermato solo in caso di avarie o di necessità di interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili alle fermate produttive programmate, così come accade per l'impianto di abbattimento a servizio dell'emissione E15.

L'Azienda precisa che l'incremento del consumo di gas metano (peraltro abbastanza contenuto) è compensato da un miglior funzionamento dell'impianto e dalla sua maggiore durata di vita;

2. alla luce di quanto riportato al punto 1, propone di ripristinare anche per l'emissione E16 gli obblighi di cui ai punti 7, 9 e 10 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, eliminando quindi le prescrizioni di cui ai punti 8-ter e 8 quater della medesima sezione, introdotti con la Determinazione n. 3859 del 12/07/2024 di modifica non sostanziale dell'AIA.

A riscontro della citata comunicazione dell'Azienda, la scrivente Agenzia ha inviato la nota prot. n.89088 del 14/05/2025, con cui si è preso atto delle diverse modalità di funzionamento del post-

combustore a servizio del forno n° 2 e si è segnalato che il ripristino dell'applicazione all'emissione E16 delle prescrizioni di cui ai punti 7, 9 e 10 della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA e la contestuale eliminazione delle prescrizioni 8-ter e 8-quater della medesima sezione si configurano come modifica non sostanziale dell'AIA e quindi richiedono la presentazione di adeguata comunicazione di modifica;

richiamata la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto il 24/05/2024, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 96398 del 27/05/2025, con la quale sono stati illustrati gli esiti dei monitoraggi trimestrali della concentrazione di odore alle emissioni in atmosfera E15 ed E45 effettuati tra aprile 2023 e aprile 2024 (prima dell'installazione dei post-combustori termici), in ottemperanza a quanto prescritto al punto D2.4.16 dell'Allegato I all'AIA come modificata con la Determinazione n. 1606 del 29/03/2023.

A tale riguardo, visto il contributo tecnico del Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali (PTR) di Arpae – APA Centro, la scrivente aveva trasmesso la comunicazione prot. n. 132072 del 18/07/2024, con la quale si stabiliva la trasformazione del “valore obiettivo” di concentrazione di odore prescritto per le emissioni in atmosfera E15 ed E45 in “valore prescrittivo”, con contestuale riduzione da 3.000 a **2.000 ou_E/m³**.

A riscontro di tale comunicazione, il 11/09/2024 l'Azienda ha inviato osservazioni, assunte agli atti della scrivente con prot. n. 164219 del 12/09/2024, con cui ha segnalato che:

- le analisi effettuate hanno evidenziato valori sia in concentrazione che in flusso di odore entro il “valore obiettivo” di 3.000 ou_E/m³ sia per E15 che per E45, ma non è stata individuata una correlazione lineare precisa tra la quantità di inchiostro digitale ed altre applicazioni a base organica e le concentrazioni di odore, probabilmente a causa della molteplicità di variabili presenti. Per questo motivo, a parere del gestore sarebbe stato ingiustificato e penalizzante, anche rispetto alle Aziende competitor, l'abbassamento del valore obiettivo a 2.000 ou_E/m³, a maggior ragione in considerazione della trasformazione in “valore prescrittivo”. Infatti, le tipologie produttive di lastre ceramiche sono variegate e in continua evoluzione, in linea con le richieste del mercato e le attività del laboratorio aziendale di ricerca e sviluppo, per cui l'Azienda non poteva escludere di dover gestire specifiche campagne produttive che determinino concentrazioni di odore con un valore compreso tra 2.000 a 3.000 ou_E/m³; a questo proposito, si prevedeva di programmare le future campagne produttive di prodotti ad elevato potenziale odorigeno per realizzarle nel forno n° 2 (provvisto di post-combustore termico, che al tempo della comunicazione non era ancora stato installato), ma non si poteva escludere la necessità di condurre campagne produttive con concentrazioni di odore comprese tra 2.000 a 3.000 ou_E/m³ anche sul forno n° 1, sprovvisto di post-combustore;
- un “valore prescrittivo” di 2.000 ou_E/m³ avrebbe determinato uno svantaggio competitivo ingiustificato rispetto ad altre Aziende del Distretto Ceramico alle quali è applicato un valore più elevato, in quanto avrebbe determinato una distorsione e disparità nelle potenzialità produttive e nelle scelte strategiche aziendali. Questo veniva attestato con l'invio dei certificati analitici relativi a campionamenti effettuati in occasione di verifiche e industrializzazioni di nuovi prodotti, oltre che su prodotti ritenuti significativi.

Tutto ciò premesso, si coglie l'occasione del presente provvedimento per fare il punto sul recepimento in AIA di quanto indicato nella comunicazione prot. n. 132072 del 18/07/2024, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla Ditta; in particolare si rileva che:

- la riduzione a 2.000 ou_E/m³ del “valore obiettivo” è già stata recepita con la Determinazione n.3859/2024 di modifica non sostanziale, e in tale occasione il medesimo valore è stato fissato anche per l'emissione in atmosfera E16 a servizio del post-combustore collegato al forno n° 2;
- non è stato invece ancora formalizzato il passaggio da “valore obiettivo” a “valore prescrittivo”.

Alla luce di quanto sopra riportato, si ritiene di confermare in toto quanto indicato nella

comunicazione prot. n. 132072 del 18/07/2024, in considerazione del fatto che:

- ~ l'area di insediamento è da diversi anni oggetto di numerose e ripetute segnalazioni di disturbo odorigeno riconducibili all'installazione in oggetto, per cui si ritiene necessario adottare ulteriori azioni per la gestione della problematica;
- ~ il nuovo assetto conseguente alle ulteriori modifiche comunicate dalla Ditta con la documentazione del 29/05/2025 prevede il trattamento dei fumi di cottura di entrambi i forni mediante post-combustore termico, che sarà in funzione in maniera continuativa, fatte salve eventuali avarie o manutenzioni urgenti, e non più solo in occasione di campagne produttive a maggior potenziale odorigeno (come precedentemente dettagliato);
- ~ le segnalazioni di disturbo odorigeno da parte della cittadinanza riconducibili ad Aziende del settore ceramico costituiscono ormai una problematica generale e diffusa, particolarmente critica nel territorio del Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia. Per tale motivo, lo scrivente Servizio, in accordo con il Servizio Territoriale di Modena di Arpae e con il Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali, sta procedendo in modo progressivo ad inserire nelle AIA delle Aziende ceramiche prescrizioni relative alle emissioni odorigene del tutto analoghe a quelle previste per l'installazione in oggetto. Non si ritiene quindi che la presente modifica possa determinare uno svantaggio competitivo critico per la Ditta in oggetto.

Pertanto, col presente atto si provvede a:

- ◆ **confermare** il valore massimo di **2.000 ou_E/m³** per le emissioni in atmosfera esistenti **E15, E16 ed E45**, come già previsto dall'AIA vigente;
- ◆ dare attuazione al passaggio da "*valore obiettivo*" a "*valore prescrittivo*" per il valore massimo di concentrazione di odore per le emissioni in atmosfera citate (E15, E16 ed E45);

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 29/05/2025 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 99488 del 29/05/2025, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in variazioni limitate al progetto già autorizzato con la Determinazione n. 2265/2022 relativamente al nuovo impianto di produzione di lastre. In particolare le modifiche consistono in:

- I. **installazione di un secondo post-combustore termico**, con relativo punto di emissione **E17**, per il trattamento dei COV contenuti nei fumi provenienti dal forno n° 1 di produzione lastre prima dell'emissione in atmosfera, con la finalità di risolvere definitivamente le problematiche inerenti le emissioni odorigene del sito.

A seguito di questo intervento, tutte le campagne produttive con l'utilizzo di inchiostri potranno essere programmate per essere realizzate anche nel forno n° 1, oltre che nel forno n° 2.

In analogia all'impianto già messo in esercizio, anche quello nuovo sarà realizzato in modo tale che i fumi di cottura, transitati attraverso l'impianto di abbattimento a maniche esistente (E45) siano omogeneizzati all'interno di un reattore e quindi inviati al post-combustore.

Il processo e le caratteristiche del nuovo impianto saranno identiche a quelle del post-combustore già installato e in esercizio (post-combustore a tre camere, con recupero termico di tipo rigenerativo su masse ceramiche); la camera di combustione è dimensionata per garantire un tempo di permanenza di un secondo alla temperatura operativa di **900 °C**, mantenuta costante ed uniforme in tutta la camera di combustione, indipendentemente dalla concentrazione degli inquinanti, grazie ad un apposito bruciatore a gas metano.

Le tubazioni di convogliamento al post-combustore saranno realizzate a valle del camino a servizio dell'impianto di abbattimento relativo al punto di emissione E45; sul camino e sulle tubazioni saranno installate valvole per aprire o chiudere ciascun circuito, consentendo l'emissione diretta al camino di E45 oppure mediante il post-combustore.

Le misure di portata e concentrazioni di inquinanti a monte del post-combustore saranno eseguite sul bocchettone già esistente sul camino di E45.

Il nuovo punto di emissione E17 sarà installato in posizione adiacente al filtro fumi di E45 e avrà le seguenti caratteristiche:

Punto di emissione E17	Valore da autorizzare
Portata (Nm ³ /h)	26.500
Altezza (m)	30
Polveri (mg/Nm ³)	5
Fluoro (mg/Nm ³)	4,4
NO _x - come NO ₂ (mg/Nm ³)	200
SOV (mg/Nm ³)	44
Aldeidi (mg/Nm ³)	17,4
Piombo (mg/Nm ³)	0,3
Concentrazione di Odore (ou _e /m ³)	3.000

Il nuovo impianto di post-combustione funzionerà in maniera continuativa: infatti, come già comunicato dall'Azienda a maggio 2025, con relativa presa d'atto da parte di Arpae, durante le fasi di messa in esercizio e messa a regime del primo post-combustore si è verificato che, per garantire il miglior funzionamento, è necessario ridurre al minimo le fermate dell'impianto, evitando i periodi transitori di accensione e spegnimento, che determinano anche l'accelerazione dell'obsolescenza delle componenti dell'impianto stesso; il maggior consumo di gas metano, peraltro abbastanza contenuto, viene compensato da un miglior funzionamento dell'impianto e quindi da una sua maggiore durata di vita prevista.

Pertanto, **entrambi i post-combustori saranno mantenuti sempre in funzione** (indipendentemente dai programmi produttivi e dalle famiglie individuate che possano contenere un maggiore o minore carico organico), si prevede il loro arresto solo in caso di avarie o di necessità di interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili alle fermate produttive di agosto e dicembre; tali interruzioni, comunque saltuarie e ridotte al minimo indispensabile, saranno tempestivamente comunicate.

Il sistema di filtrazione esistente a servizio di E45 continuerà ad essere la tecnologia di abbattimento primaria per abbattere gli inquinanti durante la fase di cottura e garantire il rispetto dei limiti di concentrazione massima prescritti in AIA, mentre il nuovo post-combustore è un impianto che l'Azienda installa in modo volontario per contribuire al miglioramento ambientale ed abbattere le emissioni di SOV e sostanze odorogene.

Per limitare l'immissione di rumore da parte del nuovo impianto e garantire il rispetto dei limiti di immissione di rumore presso il confine aziendale e presso i recettori, anche il nuovo impianto di post-combustione sarà dotato di:

- cabine insonorizzanti per il ventilatore di processo ed il ventilatore dell'aria comburente,
- pannelli insonorizzanti per i canali del combustore termico rigenerativo,
- silenziatore sul camino di espulsione fumi;

II. **spostamento dell'impianto di depurazione dei reflui** provenienti dalle linee di smalteria del sito, per far spazio al nuovo impianto di post-combustione di cui al punto I.

Il sistema sarà aggiornato e rivisto e sarà costituito da:

- una vasca fuori terra in carpenteria da 72 m³ (V1), per l'accumulo delle acque reflue,
- una stazione di dosaggio di reagenti chimici flocculanti,
- un gruppo di decantazione costituito da un decantatore lamellare (DL),
- un serbatoio verticale in vetroresina da 80 m³ (S), per la raccolta dell'acqua chiarificata da riutilizzare lungo le linee di smalteria,

- un serbatoio verticale in acciaio inox da 20 m³ (SF) per la raccolta dei fanghi, da conferire poi come rifiuti ad altri siti del Gruppo.

L'area relativa all'impianto sarà circondata da canaline per la raccolta di eventuali sversamenti, mentre la vasca e i silos saranno dotati di sonde di troppo pieno, con allarmi in aree sempre presidiate, per evitare tracimazioni di reflui dagli stessi;

III. messa fuori servizio e smantellamento del punto di emissione in atmosfera **E30** a servizio del forno di termoretrazione n° 1, in quanto è stato verificato che tale forno, al pari di quelli che vengono attualmente installati, non necessita di camino di espulsione dei fumi, anzi, ha un funzionamento più efficiente in sua assenza;

IV. installazione di un impianto fotovoltaico con potenza nominale di 3,2 MW sulle coperture del sito, da collegare in parallelo all'utenza elettrica del sito.

Si prevede che l'autoproduzione coprirà il 20% circa del fabbisogno del sito, in funzione delle condizioni di irraggiamento e del fabbisogno variabile delle molteplici utenze.

L'impianto sarà dotato di due nuovi contatori per l'energia prodotta e l'Azienda propone le seguenti voci specifiche di monitoraggio:

- *produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (in kWh),
- *cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili* (in kWh),
- *autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili* (in kWh).

Il gestore dichiara che:

- in considerazione del funzionamento continuativo dei due post-combustori a servizio dei due forni, si propone di **prevedere per le due emissioni E16 ed E17 l'obbligo di rispetto** delle prescrizioni di cui ai **punti 7, 9 e 10 della sezione D2.4** dell'Allegato I all'AIA, **eliminando** contestualmente le prescrizioni **8-ter e 8-quater** della medesima sezione, che erano state introdotte con la Determinazione n. 3859/2024;
- il consumo di gas metano associato al nuovo post-combustore termico sarà pari al massimo a 45,5 Sm³/h, per un consumo giornaliero di 1.092 Sm³. Tale valore risulta limitato se rapportato al consumo giornaliero complessivo dell'installazione;
- l'installazione dell'impianto fotovoltaico ha l'evidente beneficio di ridurre i consumi energetici derivanti dall'uso di combustibili fossili, responsabili dell'emissione di gas climalteranti. Non ha invece alcuna influenza su altri aspetti ambientali connessi alle attività del sito;
- gli interventi in progetto non comportano modifiche dei quantitativi di piastrelle versate a magazzino, né variazioni significative relativamente agli aspetti ambientali connessi al processo produttivo (consumi idrici, emissioni in atmosfera, emissione di rumore);

dato atto che il 14/05/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopracitata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima autorizzata, i consumi di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione e gestione dei rifiuti;

preso atto della necessità di spostare l'impianto di depurazione dei reflui di processo per far spazio al nuovo post-combustore, nonché dell'intenzione dell'Azienda di procedere alla contestuale riorganizzazione dell'impianto stesso e non rilevando criticità a tale proposito;

ritenendo che l'aumento di consumo di gas metano dovuto all'installazione del secondo post-combustore non sarà significativo, alla luce di quanto dichiarato dal gestore con la nota del 08/05/2025 sopra citata;

valutata positivamente l'installazione del nuovo impianto fotovoltaico, che consentirà l'autoproduzione di energia elettrica in sostituzione di una quota parte dell'energia elettrica attualmente prelevata da rete. A tale proposito, si condivide la proposta del gestore di integrare la sezione D3.1.3 "Monitoraggio e Controllo energia" con le tre nuove voci specificamente riferite all'autoproduzione da fotovoltaico;

ritenendo opportuno ripristinare l'obbligo di rispetto delle prescrizioni di cui ai **punti 7, 9 e 10** della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA per il post-combustore termico a servizio del forno n° 2 e la relativa emissione in atmosfera **E16**, in considerazione del funzionamento continuativo di tale impianto, fatta eccezione per arresti in caso di avarie o necessità di interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili alle fermate produttive programmate;

valutata positivamente l'intenzione di installare un secondo impianto di post-combustione come ulteriore trattamento dei fumi derivanti dal forno di cottura collegato all'emissione E45, con conseguente introduzione nel quadro emissivo dell'emissione in atmosfera **E17**. A tale proposito, anche in analogia a quanto già previsto per l'emissione E16:

- si dà atto che i limiti degli inquinanti proposti sono coerenti con le indicazioni normative in vigore;
- si ritiene di fissare per E17 valori limite di concentrazione massima per "*SOV*", "*aldeidi*", "*ossidi di azoto*" e "*ossidi di zolfo*" e un "*valore obiettivo di concentrazione di odore*", ma non valori limite di concentrazione massima per "*materiale particellare*", "*piombo*" e "*fluoro*" (inquinanti non abbattuti dal post-combustore, ma la cui depurazione è interamente a carico del filtro a tessuto con prerivestimento in calce a servizio di E45);
- si ritiene opportuno fissare anche per E17 un "**valore prescrittivo**" di concentrazione di odore pari a **2.000 ou_E/m³**, in analogia a quanto già previsto per la corrispondente emissione E45 e per E16;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di autocontrollo** su E17 con le seguenti frequenze:
 - **trimestrale** per "*concentrazione di odore*" (da determinare sia a monte che a valle del post-combustore termico),
 - **semestrale** per "*SOV*" e "*aldeidi*",
 - **annuale** per "*ossidi di azoto*".

Nel caso in cui il post-combustore termico non fosse attivo, l'autocontrollo su E17 sarà sostituito dall'autocontrollo su E45;

- al fine di verificare l'efficienza del nuovo impianto di post-combustione nell'abbattimento degli odori, si ritiene opportuno prescrivere l'esecuzione di verifiche della concentrazione delle sostanze odorigene non sono a valle, ma anche a monte dell'impianto stesso;
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime** su E17;
- si precisa che la prescrizione di cui al **punto 8** della sezione D2.4 dell'Allegato I non si applica ad E17, dal momento che si riferisce esclusivamente a filtri a tessuto;
- si stabilisce che la prescrizione di cui al **punto 16** della sezione D2.4 dell'Allegato I, relativa alla verifica del rispetto del "*valore prescrittivo*" di emissione di sostanze odorigene per le emissioni E15, E16 ed E45, sia **applicata anche alla nuova emissione E17**;
- si prescrive che il nuovo combustore termico sia provvisto di un **sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione**. Tale sistema deve garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento e le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni;
- si dà atto che l'attivazione di E17 non modifica il carico inquinante autorizzato per nessuno degli inquinanti, dal momento che l'emissione sarà attiva sempre solo in alternativa ad E45, alla quale

sono associati i medesimi flussi di massa di inquinanti;

- in considerazione del funzionamento continuativo dell'impianto di post-combustione a servizio del forno n° 1 (fatta eccezione per arresti in caso di avarie o necessità di interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili alle fermate produttive programmate), si accoglie la proposta del gestore di applicare anche a tale impianto le prescrizioni di cui ai **punti 7, 9 e 10** della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA;

ritenendo inoltre opportuno **eliminare** le prescrizioni di cui ai **punti 8-ter e 8-quater** della sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in considerazione del fatto che entrambi i post-combustori termici avranno funzionamento continuativo, fatta eccezione per arresti in caso di avarie o necessità di interventi di manutenzione urgenti e non rinviabili alle fermate produttive programmate;

preso atto del fatto che il forno di termoretrazione collegato all'emissione in atmosfera **E30** non richiede l'espulsione convogliata in atmosfera dei fumi, anzi, ha prestazioni migliori in assenza della stessa. Si provvede pertanto ad **eliminare** la citata emissione dal Quadro emissivo di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I;

preso atto di quanto dichiarato dal gestore in merito alle possibili ripercussioni dell'attivazione del nuovo post-combustore sull'impatto acustico aziendale e ritenendo che non sia necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 609 del 22/04/2025 di conferimento alla dott.ssa Lia Manaresi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'Arpae;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con

sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 29/05/2025 e di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 156 del 30/09/2013 e ss.mm.** a Emilceramica S.r.l., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 29 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Ghiarola Nuova n. 65/67 in comune di Fiorano Modenese (Mo) come di seguito indicato:

a) i punti 8-ter e 8-quater della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono da intendersi **eliminati**;

b) i punti 1, 4, 8-bis e 16 della sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E3 – aspirazione sbavatura	PUNTO DI EMISSIONE E4 – linee scelta 3-4-5 e linee lappatura 2-3	PUNTO DI EMISSIONE E5 – tramogge scarto crudo + scarico filtri	PUNTO DI EMISSIONE E6 – pulizia pneumatica	PUNTO DI EMISSIONE E12 – n.3 cabine di spruzzatura a velo d'acqua
Messa a regime	a regime	a regime	#	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	25.000	50.000	8.000	1.000	4.000
Altezza minima (m)	12	11	17	12	5
Durata (h/g)	24	24	24	24	6
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	11	7,5	11	11	7,5
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	5 *	5 *	5 *	5 *	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Velo d'acqua
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

si veda quanto prescritto al precedente punto a).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – n.2 cabine spruzzatura a velo d'acqua	PUNTO DI EMISSIONE E15 – forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E16 – impianto di ossidazione termica rigenerativa forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E17 – impianto di ossidazione termica rigenerativa forno F1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	§
Portata massima (Nm ³ /h)	4.000	28.000	28.000	26.500
Altezza minima (m)	5	30	30	30
Durata (h/g)	6	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	7,5	5	—	---
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	5 *	—	—	---
Piombo (mg/Nm ³)	---	0,25	—	---
Fluoro (mg/Nm ³)	---	4,2	—	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – n.2 cabine spruzzatura a velo d'acqua	PUNTO DI EMISSIONE E15 – forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E16 – impianto di ossidazione termica rigenerativa forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E17 – impianto di ossidazione termica rigenerativa forno F1
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm ³)	---	42	42	44
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	16,6	16,6	17,4
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	200	200	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	500 **	500 **	500 **
Concentrazione di odore (UO/m ³)	---	2.000 ***	2.000 ***	2.000 ***
Impianto di depurazione	Velo d'acqua	Filtro a tessuto	Impianto di ossidazione termica rigenerativa	Impianto di ossidazione termica rigenerativa
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)	**** trimestrale (portata, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (NO _x)	**** trimestrale (portata, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (NO _x)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore specificato è da intendersi come **valore prescrittivo** (non come valore limite): in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

**** in condizioni di funzionamento del post-combustore termico, il monitoraggio deve avvenire con le seguenti modalità:

- portata, polveri, F e Pb devono essere determinati a valle del filtro a tessuto a servizio del corrispondente forno (E15 ed E45);
- portata, SOV, aldeidi e NO_x devono essere determinati a valle del post-combustore termico;
- la concentrazione di odore deve essere determinata **sia a valle che a monte** del post-combustore.

Nel caso in cui il post-combustore termico non sia attivo, l'autocontrollo sulla relativa emissione (E16 ed E17) è **sostituito dall'autocontrollo sull'emissione del corrispondente forno (E15 ed E45)**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E30 – forno termoretraibile n.1	PUNTO DI EMISSIONE E34 – emergenza forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E35 – carico silos lastre	PUNTO DI EMISSIONE E36 – scarico silos torre tecnologica pressa	PUNTO DI EMISSIONE E37 – smaltatura lastre linea 1
Messa a regime	DA DISMETTERE #	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	1.000	20.000	35.000	60.000	35.000
Altezza minima (m)	9	14	28	28	15
Durata (h/g)	24	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	11	11	7,5
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	---	---	5 *	5 *	5 *
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

emissione oggetto di **smantellamento**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 29/05/2025.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E38 – pulizia polveri lastre	PUNTO DI EMISSIONE E39 – linee scelta 2-3 e linea 1 lappatura lastre	PUNTO DI EMISSIONE E40 – primo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E41 – secondo camino essiccatoio orizzontale lastre
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	3.000	30.000	12.000	12.000
Altezza minima (m)	28	15	11	11
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	11	11	---	---
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	5 *	5*	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E38 – pulizia polveri lastre	PUNTO DI EMISSIONE E39 – linee scelta 2-3 e linea 1 lappatura lastre	PUNTO DI EMISSIONE E40 – primo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E41 – secondo camino essiccatoio orizzontale lastre
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E42 – terzo camino essiccatoio orizzontale lastre	PUNTO DI EMISSIONE E43 – camino stab. essiccatoio preforo lastre	PUNTO DI EMISSIONE E44 – forno termoretraibile lastre n.2	PUNTO DI EMISSIONE E45 – forno F1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	12.000	6.400	1.500	26.500
Altezza minima (m)	11	14	10	30
Durata (h/g)	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	---	5
Piombo (mg/Nm ³)	---	---	---	0,3
Fluoro (mg/Nm ³)	---	---	---	4,4
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm ³)	---	---	---	44
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	---	---	17,4
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	200
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	---	500 *
Concentrazione di odore (UO/m ³)	---	---	---	2.000 **
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	trimestrale (portata, polveri, F, odori) semestrale (SOV, aldeidi) annuale (Pb, NO _x)

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

** il valore specificato è da intendersi come **valore prescrittivo** (non come valore limite): in caso di eventuale superamento è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.16**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E46 – gruppo elettrogeno n.1	PUNTO DI EMISSIONE E47 – gruppo elettrogeno n.2	PUNTO DI EMISSIONE E48 – by pass microturbina	PUNTO DI EMISSIONE E49 – uscita essiccatoi preforo L1-L2-L3	PUNTO DI EMISSIONE E50 – linee 2-3 smalteria lastre
Messa a regime	a regime	a regime	SOSPESA	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	---	---	5.500	132.000	100.000 *
Altezza minima (m)	2,5	2,5	13	10	17
Durata (h/g)	emergenza	emergenza	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	---	---	7,5
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	---	---	---	---	5 **
Impianto di depurazione	---	---	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	semestrale (portata, polveri)

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E51 – carico silos e torre tecnologica 2	PUNTO DI EMISSIONE E52 – carico presse + PCR2 e PCR3	PUNTO DI EMISSIONE E53 – generatore emergenza traino F1	PUNTO DI EMISSIONE E54 – linee 3-4 rettifica a secco
Messa a regime	a regime	a regime	---	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	95.000	80.000	---	65.000
Altezza minima (m)	13	13	11	16
Durata (h/g)	24	24	emergenza	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	11	11	---	11
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	5 **	5 **	---	5 *
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	semestrale (portata, polveri)

* le calate di aspirazione per ogni punto di applicazione "airless" devono essere **utilizzate solamente quando è necessario**, cioè quando sono attive le cabine stesse, **regolate tramite serrande automatiche e/o manuali**.

** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E56 – pre-rettifica	PUNTO DI EMISSIONE E57 – essiccatoio orizzontale L2 camino 3	PUNTO DI EMISSIONE E58 – essiccatoio orizzontale L3 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E59 – essiccatoio orizzontale L3 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E60 – essiccatoio orizzontale L3 camino 3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	25.000	12.760	11.440	14.440	12.760
Altezza minima (m)	11	14	11	11	11
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	11	---	---	---	---
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	5 *	---	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata, polveri)	---	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia **≥ 25 g/h**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E61 – essiccatoio stabilizzazione L3	PUNTO DI EMISSIONE E62 – essiccatoio preforo L2	PUNTO DI EMISSIONE E63 – essiccatoio preforo L3	PUNTO DI EMISSIONE E65 – emergenza forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E66 – generatore emergenza traino forno F2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	---
Portata massima (Nm ³ /h)	10.000	7.920	7.920	28.000	---
Altezza minima (m)	11	11	11	14	11
Durata (h/g)	24	24	24	emergenza	emergenza
Impianto di depurazione	---	---	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E67 – essiccatoio orizzontale L2 camino 1	PUNTO DI EMISSIONE E68 – essiccatoio orizzontale L2 camino 2	PUNTO DI EMISSIONE E69 – scambiatore aria filtro F15	PUNTO DI EMISSIONE E70 – sfiato silos calce filtro E45	PUNTO DI EMISSIONE E71 – sfiato silos calce filtro E15
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	---	---
Portata massima (Nm ³ /h)	11.440	14.440	21.000	1.000	1.000
Altezza minima (m)	11	11	15	---	---
Durata (h/g)	24	24	24	saltuario	saltuario
Impianto di depurazione	---	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E72 – scambiatore aria filtro E45	PUNTO DI EMISSIONE E73 – sfiato silo polveri di rettifica impianti abbattimento E54-E56	PUNTO DI EMISSIONE AC1-46 – raffredd. finale piastrelle (indiretto) forno F1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	35.000	1.000	25.000
Altezza minima (m)	15	8	11
Durata (h/g)	24	saltuaria	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	30	---
Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nm ³)	---	5 *	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---

* limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE AC2-46 – raffredd. finale piastrelle (indiretto) forno F1	PUNTO DI EMISSIONE AC1-2 – AAC1+RLW F2 (raffreddamento finale forno F2)	PUNTO DI EMISSIONE AC2-2 – AAC1+RLW F2 (raffreddamento finale forno F2)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	27.500	38.500	39.600
Altezza minima (m)	11	11	11
Durata (h/g)	24	24	24
Impianto di depurazione	---	---	---
Frequenza autocontrolli	---	---	---

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	29/05/2025	146,388	27/02/2023	0,504	Accantonamento a seguito di acquisizione da altre Aziende (art. 5, lett. c. Accordo territoriale volontario Distretto Ceramico)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		6,540	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		261,600	---	---	---	---

4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**, in particolare:

- relativamente all'emissione **E17** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime nel nuovo assetto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.

- 8bis. I combustori termici a servizio di **E16** ed **E17** devono essere provvisti di **sistema di misura in continuo con registrazione della temperatura nella camera di post-combustione**; tali sistemi devono garantire la lettura istantanea e la registrazione dei valori

di temperatura con rigoroso rispetto degli orari e riportando la data di funzionamento.

Le registrazioni devono essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per almeno cinque anni.

16. Il valore di concentrazione di odore in unità odorimetriche di cui al punto D2.4.1 per le emissioni **E15, E16, E17 ed E45** deve essere inteso come “**valore prescrittivo**” e non come valore limite di emissione.

La verifica del rispetto di tale valore deve essere ripetuta periodicamente con **cadenza trimestrale** (4 analisi/anno) **in concomitanza con i monitoraggi periodici** previsti per gli altri inquinanti nel piano di monitoraggio delle medesime emissioni.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore.

In caso di accertato superamento del valore di concentrazione di odore (valore prescrittivo) da parte dell’Autorità competente al controllo, la violazione sarà soggetta alla relativa sanzione per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Invece, in caso di accertato superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, dovrà esserne data comunicazione ad Arpae nel minor tempo possibile e nei tempi tecnici strettamente necessari, comunque non oltre 60 giorni dal campionamento, allegando una relazione tecnica descrittiva di:

- tipologia produttiva in corso durante l’effettuazione dei controlli (portate emissive delle emissioni, metratura di piastrelle prodotte al giorno in m²/giorno, produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore, tipologia e quantità di inchiostri applicati),
- circostanze che possono aver determinato il superamento,
- interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene.

I risultati dei primi quattro controlli della concentrazione di odore in ou_E/m³ a partire dalla data di messa a regime rispettivamente di E16 ed E17 devono essere comunicati e presentati ad Arpae, **entro 60 giorni dalla data dell’ultimo campionamento**, con un’apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengono riportati, oltre ai valori di concentrazione e flusso di odore, anche le seguenti informazioni:

- portate emissive delle emissioni,
- metratura di piastrelle prodotte al giorno (m²/giorno),
- produzione in atto al momento della misura relativa a formato e spessore,
- tipologia e quantità di inchiostri applicati, in modo tale da permettere la verifica del rispetto nel tempo del valore limite fissato per le emissioni E15, E16, E17 ed E45.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze riscontrabili in tale relazione tecnica, nonché in base ai riscontri inerenti l’assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta dell’Azienda, l’Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all’adeguamento del valore limite di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore atteso indicato per ciascuna emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare quali interventi di mitigazione intende adottare.

- c) la sezione D3.1.3 “Monitoraggio e Controllo energia” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.3. Monitoraggio e Controllo energia

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Consumo totale di energia elettrica	contatore	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
<u>Energia elettrica totale autoprodotta da fonti rinnovabili (kWh)</u>	contatore	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
<u>Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e ceduta (kWh)</u>	contatore	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale
<u>Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili e consumata internamente (kWh)</u>	contatore	mensile	triennale	elettronica e/o cartacea	annuale

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **30/09/2025**, a condizione che il gestore mantenga la certificazione UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 156 del 30/09/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Emilceramica S.r.l. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.